

- " b) - tale retribuzione si ridurrà del 10% ;
 " c) - l'importo così risultante si applicherà per tutti gli appartenenti al grado considerato, prescindendo dal carico di famiglia, dagli scatti e da qualunque variazione individuale."

Per effetto del predetto sistema, il lavoro straordinario veniva, in concreto, ad essere compensato in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione del c. c. l. 1941, e ciò sia per la riduzione percentuale, sia per l'esclusione delle maggiorazioni per carico di famiglia e per scatti.

Nel novembre 1953, e dopo che la F. I. L. D. D. aveva già rappresentato all'Istituto la necessità di ripristinare il sistema di computo previsto dall'art. 2 del contratto collettivo di lavoro 4 giugno 1941, un gruppo di dipendenti (n. 180) ha convenuto in giudizio l'Istituto stesso per settore dichiarare la nullità della pattuizione contenuta nella " Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948, come in tro-